

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1821

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, BETTOLI, MAGLIETTA, ARMAROLI, SCARPA, PIGNI, SAVOLDI,  
VENEGONI, PEZZINO, CASTAGNO, TOGNONI, GATTO VINCENZO, CIANCA,  
ANDERLINI, VILLA GIOVANNI ORESTE**

*Presentata il 12 dicembre 1959*

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1952, n. 63,  
sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 105 del marzo 1908, modificata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63, prevede l'inizio del lavoro di panificazione alle ore 4 del mattino. L'inizio del lavoro alle ore 4, non vi è dubbio, venne stabilito tenendo conto delle esigenze dei consumatori, particolarmente degli operai, affinché, dovendo recarsi al lavoro nelle prime ore mattutine, potessero trovare pronto tale fondamentale alimento.

In questi ultimi anni però, l'industria di panificazione ha subito tali trasformazioni da consentire il soddisfacimento di quelle esigenze, senza costringere i lavoratori panettieri ai disagi derivanti da un lavoro semi-notturno. Infatti oggi sono in largo uso mezzi meccanici (forni a riscaldamento continuo, elettrici o a vapore) per l'introduzione dei quali provvede la stessa legge 31 luglio 1956 recentemente approvata; impastatrici, tornitrici, formatrici e granolatrici elettriche. Largamente sono oggi, inoltre, utilizzati mezzi chimici per accelerare e moltiplicare i processi di fermentazione (lieviti di birra e nuovi più moderni ritrovati). Per cui è oggi possibile soddisfare le prime richieste mattutine per le stesse ore previste dallo spirito delle

leggi citate, anche se il lavoro nei panifici e pastifici inizia più tardi.

Spostando quindi l'inizio del lavoro dei panettieri dalle ore 4 mattutine attuali, alle 5,30, non soltanto non si arrecherà danno né alle esigenze dei consumatori, né a quelle dei panificatori, ma assicureremo un sostanziale miglioramento delle condizioni di lavoro di una importante categoria operaia.

L'operaio panettiere è costretto oggi ad iniziare la propria giornata in piena notte. Da un anno all'altro, egli deve alzarsi generalmente attorno alle ore 2. Dalle ore 4 alle ore 12-13 svolge il proprio lavoro in ambienti surriscaldati, pregni di acidi ed esalazioni che influiscono negativamente sul fisico. Consentirgli quindi qualche ora di più di riposo nelle ore notturne rappresenta un giusto e riconosciuto unanime diritto, rivendicato più volte dalle stesse organizzazioni sindacali, nazionali e internazionali.

Infatti, nel 1951, l'Unione internazionale dei Sindacati dell'alimentazione chiedeva, in una sua risoluzione, l'inizio del lavoro dei panifici alle ore 6, mentre nella Conferenza di Londra dell'Internazionale libera, tenuta non molti mesi dopo, la C. I. S. L. presentò una

mozione, approvata alla unanimità, che sosteneva l'inizio del lavoro nei panifici alle ore 7.

Ma non basta modificare l'orario dell'inizio della lavorazione per la panificazione; è necessario altresì che si provveda a modificare le sanzioni contro le violazioni al divieto del lavoro notturno, oggi assai frequenti, poiché l'ammenda prevista, che generalmente viene trasformata in oblazione, non serve a reprimere i continui abusi. Per questo si propone anche la modifica dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, che stabilisce appunto le attuali insufficienti sanzioni.

Spostando l'orario d'inizio del lavoro dei panettieri, e modificando l'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, che prevede la san-

zione dell'ammenda per le violazioni al divieto del lavoro notturno, ammenda che generalmente viene a trasformarsi in oblazione in virtù dell'articolo 162 del Codice penale, eludendo l'inasprimento previsto per la recidiva, faciliteremo così anche il compito di vigilanza alle infrazioni della legge affidato agli Ispettorati del lavoro e agli altri organi di polizia.

Di fronte a sì unanime richiesta e nel riconoscimento dei benefici che, con l'approvazione delle modifiche proposte alla legge del 1908, modificate dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63, andranno ai lavoratori panettieri, senza che ciò leda minimamente gli altri interessi, la Camera compierà un atto di indubitabile giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, è sostituito dal seguente:

« È vietato di lavorare o fare lavorare nelle aziende industriali e artigiane riconosciute tali dalla legge per la produzione del pane e della pasticceria nelle ore comprese tra le 21 e le 5,30, ad eccezione del sabato. Nella giornata del sabato il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle ore 21 ».

« Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e della pasticceria, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso aziende diverse ».

### ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro alle quali si riferisce la contravvenzione e con la temporanea sospensione dell'esercizio fino a trenta giorni.

« In caso di recidiva si applica la sospensione dall'esercizio dell'industria, e comunque dell'attività relativa alla produzione di pane e pasticceria, per la durata da un mese sino a tre mesi. Durante la sospensione, il titolare dell'azienda è obbligato a corrispondere la retribuzione normalmente goduta dai lavoratori occupati ».

### ART. 3.

La vigilanza dell'esecuzione della presente legge e delle norme della legge 22 marzo 1908, n. 105, rimaste in vigore, è affidata agli Ispettorati del lavoro, con il concorso degli agenti di polizia giudiziaria, e agli Uffici d'igiene comunali che possono avvalersi del concorso del Corpo di polizia urbana.